

**COMUNE DI GAMBARANA**  
Provincia di Pavia

**VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE**

delibera n. 22  
del 14/02/2018

**Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'INDENNITÀ DEL SINDACO ENTRO LA MISURA STABILITA DALLA TAEBLLA A DEL D.M. 119/2000 CON CONSEGUENTE RIDUZIONE PREVISTA DALLA LEGGE N. 266/2005.**

L'anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di febbraio alle ore 16,00, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale

<b>Risultano</b>		<b>presenti</b>	<b>assenti</b>
N°	Nominativi		
1	<b>CATTANEO</b> Franco Alberto – Sindaco		X
2	<b>RIGONI</b> Bruno Claudio – Vice Sindaco	X	
3	<b>SILVESTRIN</b> Giuseppe Michele	X	
Totali presenti/assenti		2	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Maranta Colacicco

Il Sig. Bruno Claudio RIGONI – VICESINDACO – constata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che il Comune di Gambarana al 31/12/2017 ha una popolazione residente pari a 215 (duecentoquindici) abitanti;

**DATO ATTO** che il giorno 11 giugno 2017 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gambarana;

**VISTO e RICHIAMATO** il Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione - insediatosi il giorno 11 giugno 2017, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 - al fine di procedere alle operazioni previste dall'art. 71 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina dell'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti;

**PRESO ATTO** che, concluse le operazioni di spoglio, l'Ufficio elettorale di Sezione ha proclamato Sindaco il Sig. Franco Alberto Cattaneo, nato a Milano il 25.01.1953 candidato Sindaco della Lista "FUTURO INSIEME Gambarana – Cambiò – San Martino - Cascine";

**CONSTATATO** che l'art. 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni*" (meglio nota come Legge Del Rio) ha stabilito che nei Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti "*il Consiglio Comunale e' composto, oltre che dal Sindaco, da dieci Consiglieri e il numero massimo degli Assessori e' stabilito in due*";

**VISTO** l'art. 1, comma 136, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 a mente del quale "*I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del Testo Unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti*";

**CONSIDERATO** che il Comune di Gambarana, per effetto della Legge n. 56/2014, sopra citata, ha subito sia la riduzione del numero dei Consiglieri Comunali, che passano da 12 (dodici) a 10 (dieci) non considerando il Sindaco sia la riduzione del numero degli Assessori, che passano da 3 ad 2, con una conseguente riduzione della relativa spesa connessa con le attività in materia di *status* degli amministratori locali;

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24 aprile 2014 che ha fornito i seguenti chiarimenti in ordine all'interpretazione ed applicazione dell'art. 1, commi 135 e 136, della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- A) come parametro di riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa devono essere considerati gli oneri relativi 1) alle indennità mensili di funzione di Sindaco ed Assessori, 2) ai gettoni di presenza, 3) al rimborso delle spese di viaggio disciplinato dall'art. 84 TUEL ed 4) alle spese sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dall'art. 85, comma 2, TUEL;
- B) nel computo degli oneri di cui al Titolo III, Capo IV della parte I del TUEL non devono essere considerati 1) gli oneri per i permessi retribuiti previsti dall'art. 80 TUEL e 2) gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dall'art. 86 TUEL. L'esclusione di detti oneri

si giustifica per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'Amministratore Locale;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) che ha disposto la riduzione del 10 % dell'indennità di funzione mensile degli Amministratori Locali rispetto agli importi risultanti dalla tabella A) allegata al predetto Decreto Ministeriale 4 aprile 2000 n. 119;

**PRECISATO** che con riferimento al Sindaco di un Comune – come Gambarana – avente una popolazione inferiore a 1000 abitanti, la tabella A) allegata al citato Decreto Ministeriale 4 aprile 2000 n. 119 stabilisce che l'importo mensile lordo dell'indennità di funzione è pari a £ 2.500.000 cioè pari ad € **1.291,14** (Euro milleduecentonovantuno virgola quattordici centesimi);

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 132 24/02/2015 che espressamente ammette – come nel caso di specie - una *“rideterminazione in aumento delle indennità degli amministratori locali, in caso di precedenti riduzioni di importo maggiore di quello fissato dal Legislatore, fermo restando che le suddette indennità rimangano comunque fissate nella misura conseguente alla riduzione prevista dalla Legge 266/2005, rispetto all'ammontare dell'indennità risultante alla data del 30/9/2005”*;

**RICHIAMATA**, altresì, la Deliberazione della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 24/2014/QMIG con la quale è stato chiarito che l'effetto di sterilizzazione permanente delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori locali, di fatto, realizzato con la richiamata decurtazione del 10% o ancora con le altre riduzioni previste dall'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005 *“non possono considerarsi preclusive di meccanismi incrementali”*;

**VISTA** la Deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 278/2012 e la Deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 24/2014/QMIG) che ammettono una *“rideterminazione in aumento delle indennità degli amministratori locali, in caso di precedenti riduzioni di importo maggiore di quello fissato dal Legislatore, fermo restando che le suddette indennità rimangano comunque fissate nella misura conseguente alla riduzione prevista dalla Legge 266/2005, rispetto all'ammontare dell'indennità risultante alla data del 30/9/2005”*;

**CONSIDERATO** che la sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 35/2016 ha affermato la vigenza dei meccanismi incrementali di cui al D.M. 119/2000;

**PRESO ATTO** del dettato della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 3/2018, nell'adunanza dell'8 febbraio 2018, che afferma *“... .. Da questi principi parrebbe dunque potersi desumere che l'Ente possa sempre procedere – a sua discrezione – ad una nuova determinazione dell'indennità al fine di attualizzarla e garantire <<parità di trattamento e di effettività dell'accesso alle funzioni pubbliche>> (anche sulla matrice costituzionale su cui si poggia detta indennità), sempre tuttavia restando ovviamente sotto la soglia legale”*;

**CONSTATATO** che è innegabile che la deliberanda indennità di funzione del Sindaco continua ad assicurare l'ossequio della normativa vigente in tema di indennità di funzione degli Amministratori locali e che nulla osta alla rideterminazione in aumento;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**ACQUISITA ED ALLEGATA** l'attestazione espressa sulla correttezza della presente proposta di deliberazione dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 136 della Legge 07/04/2014, n. 56;

### **DELIBERA**

**per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:**

- 1) di prendere atto che l'importo dell'indennità mensile di funzione spettante al Sindaco viene rideterminata con il presente atto nella misura stabilita dalla Tabella A del D.M. 119/2000, decurtato del 10% come previsto dall'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005;
- 2) di dare atto che – con decorrenza dal mese **di marzo 2018** - l'importo lordo che il Sindaco verrà liquidato a titolo di indennità di funzione passa da € 283,80 (Euro duecentottantatré virgola ottanta centesimi) ad € **1.162,03** (Euro millecentosessantadue virgola zero tre centesimi);
- 3) di dare atto che questo Comune continua – sia pure con la rideterminazione di cui al punto n. 1 - ad assicurare l'ossequio della normativa vigente in tema di indennità di funzione degli Amministratori locali. Infatti, l'importo lordo dell'indennità di funzione mensile al quale avrebbe, oggi, diritto un Sindaco di un Comune sotto i 1000 abitanti, quale è Gambarana, e che si trova come nel caso di specie ad essere un lavoratore autonomo, sarebbe pari a £ 2.500.000 cioè pari ad € 1.291,14 (Euro milleduecentonovantuno virgola quattordici centesimi) decurtato del 10% come previsto dall'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005 pari ad € 1.162,03 (Euro millecentosessantadue virgola zero tre centesimi) lordi;
- 4) di dare atto che alla presente deliberazione viene allegata, sub lett. "A", per formarne parte integrante e sostanziale l'attestazione circa l'invarianza della spesa a firma del Revisore Unico dei Conti;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel Portale "Amministrazione Trasparente" di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., aggiornato dal D.Lgs. 25/5/2016, n. 97;
- 6) Di disporre che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione on line, venga trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari per la relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

**Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:**

IL VICE SINDACO  
F.to Bruno Claudio RIGONI

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
F.to Dott.ssa Maranta Colacicco

### **PARERI EX ART. 49 e 147-BIS comma 1, D.LGS 18/08/2000 N. 267**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 e 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

Firmato per quanto di propria competenza dal:

Il Segretario Comunale Reggente  
F.to Dott.ssa Maranta Colacicco

**PARERI EX ART. 49 e 147-BIS comma 1, D.LGS 18/08/2000 N. 267**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 e 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

Firmato per quanto di propria competenza dal:

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Giuseppe Michele Silvestrin

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 19/03/2018

Il Segretario Comunale Reggente  
F.to Dott.ssa Maranta Colacicco

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO**

Il Segretario Comunale Reggente  
F.to Dott.ssa Maranta Colacicco